

N. 01298/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2013, proposto da:

Miranna Campagnari, Mauro Gottardi, rappresentati e difesi dall'avv.

Laura Pizzamiglio, elettivamente domiciliati presso la segreteria del
TAR;

contro

Comune di Malcesine in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

del parere della Commissione ambientale LRV 63/1994 reso con
verbale n. 127 del 30.7.2013 con cui veniva dato esito "Favorevole
Condizionato" al "Progetto in sanatoria per la variante in corso d'opera
al PC 70/2011 del 30.8.2012 e cambio destinazione d'uso", trasmesso

agli interessati con nota prot. 12568 del 29.8.2013, contenente richiesta di parere per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004 e della delibera consiliare n. 25 del 18.4.2013 di adozione di variante parziale al PRG ex art. 50 comma 4 lett. I) e h) L.R. n. 61/1985, limitatamente alla parte in cui prevede che "i locali per i quali si richiede una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, anche stagionale, devono avere il requisito di superficie minima calpestabile accessibile al pubblico, pari a 25 mq compresi i servizi igienici che saranno obbligatori"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, come denunciato dai ricorrenti, il parere della Commissione Ambientale impugnato, nella parte in cui esclude la sanabilità del mutamento di destinazione d'uso, è illegittimo in quanto fondato sul disposto della delibera consiliare n. 25 del 18 aprile 2013, entrata in vigore successivamente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria (20 aprile 2013);

Osservato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, la valutazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria deve essere effettuata in relazione alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente

al momento della presentazione della stessa (oltre che di quella vigente al momento della realizzazione dell'abuso);

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato entro tali limiti.

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza del Comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui esclude la sanabilità del mutamento di destinazione d'uso;

Condanna il Comune di Malcesine a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre oneri accessori;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)